MARCHIO GIA' REGISTRATO ALL'ESTERO — art. 19 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

MARCHIO GIA' REGISTRATO ALL'ESTERO

art. 19 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

- 1. Il richiedente che nella domanda di registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso identico marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla domanda un certificato dal quale risulti in quale data e sotto quale numero d'ordine sia stata fatta la registrazione all'estero.
- 2. Se la registrazione all'estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto con il quale sia stato attuato il trasferimento del marchio.
- 3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 6.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016